



Ordinanza intralido circolazione - prestazioni sessuali a pagamento Prot.4017/99

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza prot.28146 del 31.07.1998 con la quale venivano sanzionati in via amministrativa alcuni componenti atti a creare turbativa alla circolazione stradale;

Rilevata la necessità di rinnovare annualmente il dispositivo dell'ordinanza in parola al fine di una più puntuale ed efficace informazione ai cittadini;

Premesso che:

in data 09.02.1998, è stato firmato un Protocollo d'Intesa tra la Prefettura di Modena e il Comune di Modena avente ad oggetto "La sperimentazione di nuove modalità di relazione finalizzate alla realizzazione di iniziative coordinate per un governo complessivo della Città" con il quale si vuole garantire, nel modo più ampio possibile la sicurezza dei cittadini, percepita dagli stessi come un diritto primario ed una componente indispensabile della qualità della vita e, ulteriormente, che viene avvertita l'esigenza che un tale diritto sia garantito in relazione al fenomeno della criminalità organizzata, senza peraltro tralasciare i fenomeni di criminalità individuale e diffusa presenti sul territorio dove si vive e si lavora;

La Prefettura ed il Comune di Modena si sono attivati per instaurare una sempre più ampia collaborazione a livello istituzionale nell'assoluta chiarezza delle specifiche responsabilità e competenze;

il Comune mantiene il proprio impegno a collaborare con tutte le altre forze dell'ordine tramite il Corpo di Polizia Municipale, secondo le modalità e i limiti previsti dalle normative vigenti. Il tipo e la quantità dei servizi da volgere verranno concordati periodicamente con il Questore in sede di coordinamento interforze, a cui la Polizia Municipale, partecipa attraverso il Comandante o il Vice Comandante.

Considerato che:

in alcune zone della città di Modena, causa l'elevata presenza di soggetti dediti ad attività illecite, quali lo sfruttamento della prostituzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, si sta assistendo ad una progressiva degenerazione delle condizioni di sicurezza sociale, con ricorso da parte della cittadinanza a varie forme di protesta;

Visto che:

in data 28.05.1998, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, a seguito di valutazione complessiva della situazione della sicurezza nella città di Modena, ha disposto che in alcune aree cittadine, già oggetto di particolare attenzione, sia intensificata l'attività d'intervento coordinata tra le Forze dell'Ordine, al fine di ripristinare livelli di sicurezza sociale.

Considerato che:

stante la determinazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sopra citata e nello spirito di collaborazione di cui al Protocollo d'Intesa tra Prefettura e Comune di Modena, in alcune zone della città di Modena è attuata costantemente attività di controllo tesa alla prevenzione e repressione di attività illecite.

Ritenuto che:

nel quadro della più generale attività di prevenzione, si reputa necessario e cogente intervenire in modo significativo nei confronti di coloro che contribuiscono con i loro atteggiamenti a favorire la generale sensazione di insicurezza sociale, favorendo la pratica di attività illecite;

tali atteggiamenti sono ravvisabili, in particolare, nel costante afflusso in dette zone della città di Modena, di veicoli i cui conducenti, richiedono prestazioni sessuali a pagamento.

Rilevato che:

Le attività sopra elencate comportano altresì intralcio e turbativa alla circolazione stradale in quanto le fermate e/o l'arresto temporaneo dei veicoli bloccano il flusso ordinato del traffico, compromettendo sia la sicurezza della circolazione sia l'esercizio del diritto alla libera di circolazione costituzionalmente riconosciuto e tutelato;

che ulteriore fonte di turbativa alla sicurezza della circolazione ed al diritto alla libera circolazione è costituita dall'esercizio di detta attività ricorrendo ad abbigliamento indecoroso ed indecente, quando non alla mostra di nudità, anche nei casi in cui non si configurino i reati dell'articolo 5, punto 1) legge 20 febbraio 1958, n.75 ovvero dell'articolo 726 c.p.

Su proposta del Corpo di Polizia Municipale;

vista la legge 689/81;

visto l'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Fatto salvo quanto disposto dal D.Lvo30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

Fatto salvo quanto disposto dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 nonché quando disposto dal vigente Codice Penale e da altre norme in materia,

ORDINA

Nella città di Modena, nelle strade di competenza del Comune ai sensi dell'articolo 26 Codice della Strada, nelle quali, di volta in volta, in relazione alle condizioni oggettive della strada o della densità abitativa o della intensità del traffico, si possa creare turbativa alla circolazione stradale, mediante fermata o arresto temporaneo del veicolo, e fatto divieto a chiunque di esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento condotta a bordo di veicoli in circolazione.

La situazione di turbativa deve ritenersi concretizzata con la fermata del veicolo allo scopo di richiedere informazioni, ovvero contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento.

La violazione del precetto di cui alla presente Ordinanza, punita a norma dell'art.106 e ss. del T.U.L.C.P. comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di una somma da • 77.00 a • 464.00 estinguibile in via breve con la somma di • 154.00

Gli Agenti della Polizia Municipale, anche chiedendo, ove necessario, la collaborazione delle altre Forze dell'Ordine, alle quali comunque, assieme a chiunque spetti, incombe in proprio tale obbligo, sono tenuti a fare osservare e rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorità Amministrativa competente è il Sindaco, al quale, nei tempi e modo di legge, potranno essere inoltrati scritti difensivi.

La presente Ordinanza sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, e sarà esecutiva trascorso il periodo di pubblicazione e dalla stessa data dovrà intendersi abrogato il precedente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:

- ◆ Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ◆ Presidente della Repubblica in via alternativa e per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.